



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALDIERO

37042-Caldiero (Vr) Via Conti da Prato, 9 C.F. 92012430234 C.M. VRIC85300X

Tel. n°. 0457650048 - Fax n°. 0456172224 - www.iccaldiero.edu.it –

e-mail vr85300x@istruzione.it pec vr85300c@pec.istruzione.it

Sedi coordinate: Primaria e Secondaria di I grado di Caldiero, Primaria e Secondaria di I grado di Belfiore

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO di ISTITUTO

(adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 18 del 14 settembre 2020)

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;
- Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

- Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
- Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Veneto;
- Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
- "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020
- Allegato 3 all'Ordinanza n. 84 del 13 agosto 2020 Regione Veneto

Premessa

Il presente Regolamento integra il Regolamento di Istituto tenendo conto:

- dell'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 nel contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
- dell'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
- dell'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell' IC di Caldiero, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le alunne, gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente
2. Il Regolamento è adottato dal Consiglio d'Istituto, che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità per tutto il protrarsi dell'emergenza dovuto al rischio di contagio da COVID-19.
3. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola sia per le alunne e gli alunni con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2

(Soggetti responsabili e informazione)

1. Il Dirigente scolastico invia, tramite bacheca digitale, a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione anche attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo ASPP o RLS qualora le indicazioni di sicurezza contenute nei protocolli di funzionamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Art. 3

(Il ruolo delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie)

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le alunne e gli alunni sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

Art. 4

(Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche)

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro statico nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a considerare, nel rispetto del proprio settore, di fare lezione all'aperto.
3. Anche durante le attività didattiche, che si dovessero eventualmente svolgere in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitati da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le alunne e gli alunni.
5. Durante le attività in aula e in laboratorio alunne e alunni possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto solo se è assicurato il distanziamento di un metro statico.

Art. 5

(Assenze alunni e personale della scuola)

Per la riammissione a scuola o al servizio si procede come di seguito riportato:

1. per i casi di COVID-19 confermati con esito positivo del tampone, si attende la guarigione clinica e la conferma di avvenuta guarigione attraverso l'effettuazione di due tamponi risultati negativi, a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, con attestazione rilasciata dal PLS o MMG;
2. per i casi sintomi sospetti ed esito negativo del tampone, si attende la guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante (PLS o MMG); il Medico curante, per il rientro a scuola, redige un'attestazione di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico raccomandato;
3. per i casi in cui il bambino o il personale è assente per condizioni cliniche non sospette per COVID-19, per la riammissione a scuola si presenta una specifica autodichiarazione (allegati alle circolari 7 e 8 settembre 2020).

Art. 6
(Riunioni ed assemblee)

1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola potranno svolgersi anche in modalità telematica, qualora non fosse possibile la presenza per motivi di capienza degli spazi scolastici.

Art. 7
(Pulizia e sanificazione della scuola)

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni secondo le procedure di pulizia e sanificazione fornite.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.
4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata. Le tastiere e i mouse dei computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione dagli utilizzatori. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati al termine di ogni singola lezione dal Docente che li ha utilizzati.
5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti secondo le indicazioni fornite.

Art. 8
(Assistenti amministrativi)

Si rispettino, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro statico;
- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi e lavando spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).

Art. 9

(Collaboratori scolastici)

Si rispettino, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le istruzioni specifiche previste nel piano di lavoro del DSGA.

Art. 10

(Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto)

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, si seguiranno le procedure indicate ai punti 2.1.1 e 2.1.3 del rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.

Art. 11

(Gestione delle persone sintomatiche all'esterno dell'Istituto)

1. Nel caso in cui un alunno o il personale dell'IC di Caldiero presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio si seguiranno le procedure indicate ai punti 2.1.2 e 2.1.4 del rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.

Art. 12

(Gestione in caso di numero elevato di assenze in una classe o di insegnanti)

1. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti, il referente scolastico per il COVID-19 deve darne comunicazione al Dipartimento di Protezione dell'Asl di appartenenza, che effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere.

Art. 13

(Gestione in caso di alunno o personale dell'IC di Caldiero risultato positivo)

1. In caso di presenza di alunni o operatori della scuola risultati positivi, si procederà secondo quanto indicato ai punti 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 del rapporto ISS COVID-19 n.58/2020.

Art. 14

(Norma finale)

1. Le norme contenute nel presente regolamento hanno vigore, fatte salve successive differenti disposizioni di leggi, decreti, ordinanze, o circolari ministeriali. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia e ai protocolli.